



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023**

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Informazione e confronto

Art. 20 - Contrattazione Decentrata

Art. 21 – Norme di Rinvio

Art. 22 – Entrata in vigore

Art. 23 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n.12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art.2, c.2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art.45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art.3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art.7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art.1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice:

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro"

destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Il RUP può individuare gli incaricati anche tra i dipendenti di altri Settori e/o Servizi Autonomi e in tal caso, si chiarisce, che l'incarico non esime dai compiti d'istituto e i carichi di lavoro assegnati, che rimangono comunque prioritari.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 4.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00

- d) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art.45 del d.lgs.36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art.56 di detto Codice);
- f) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- g) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con Delibera del Presidente dell'Ente e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art.45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art.1, c.4, lett.b), è incrementata:

- a) della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.4, c.1;
- b) della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c) della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d) le strutture e gli impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- e) l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- f) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- g) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante è così graduata, in maniera progressiva secondo i seguenti scaglioni, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 2.000.000,00	2,00%
da euro 2.000.000,01 fino a euro 3.000.000,000	1,95%
da euro 3.000.000,01 fino a euro 4.000.000,00	1,90%
da euro 4.000.000,01 fino a euro 5.382.000,00	1,85%
oltre 5.382.000,00	1,80%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art.120, comma 1, lett.c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, c.13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere. La composizione delle singole macrostrutture ha carattere generale, comunque ove in casi particolari siano presenti altre figure professionali, non riconducibili alle indicate funzioni, il RUP, con proprio atto motivato, opererà una adeguata ripartizioni dell'aliquota della macro-struttura Ufficio del RUP, per analogia col presente regolamento e in osservanza delle norme vigenti.

Sulla base di queste considerazioni, qualora all'interno di una delle quattro macro-strutture precedenti non sia presente una o più delle possibili sub-figure componenti, l'aliquota corrispondente sarà conglobata nel totale da liquidarsi al soggetto a cui la legge ne attribuisce il compito.

La redazione del certificato di regolare esecuzione corrisponde, ai sensi del "Codice", alla redazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e comporterà, di conseguenza, che laddove sia possibile redigere il certificato di regolare esecuzione, la figura del D.L. assorbirà quella del collaudatore.

Quando si proceda alla esternalizzazione solo di una o di alcune delle figure professionali presenti nelle macro-strutture, la quota parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo. Qualora la redazione del progetto esecutivo non comporti necessariamente il passaggio attraverso il P.F.T.E., la redazione del progetto esecutivo si riterrà comunque assorbente del 100% dell'aliquota dovuta per la progettazione.

TABELLA A

Attività tecnica	Percentuale Progettazione interna	Macrostruttura:	Percentuale Progettazione esterna	Macrostruttura:
R.U.P. Responsabile unico del Progetto	27	Ufficio R.U.P 40%	33	Ufficio R.U.P 48%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5		5	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Predisposizione dei documenti di gara - Programmazione della spesa per investimenti	8		10	
Redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali e Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7	Ufficio Progettazione 22%	5	Ufficio Progettazione 12%
Redazione del progetto esecutivo	11		3	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4		4	
Direzione dei lavori	20	Ufficio Direzione lavori 30%	16	Ufficio Direzione lavori 32%
Direttore Operativo	3		6	
Ispettore di cantiere	2		2	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5		8	
Collaudo statico	4	Organo di Collaudo 8%	4	Organo di Collaudo 8%
Collaudo tecnico-amministrativo o Regolare esecuzione	4		4	
TOTALE	100		100	

Nel dettaglio l'attività relativa all'ufficio RUP è così ripartita:

ATTIVITA' TECNICA		Progettazione interna	Progettazione esterna
R.U.P. Responsabile unico del Progetto		27 %	33 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		5 %	5 %
Collaboratori del R.U.P.	Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, predisposizione atti per l'esecuzione dei contratti pubblici	2 %	4 %
	Predisposizione e controllo delle procedure e dei documenti di gara	2 %	2 %
	Programmazione della spesa per investimenti	1 %	1 %
	Gestione piattaforme (Anac, Regis, etc) di monitoraggio e rendicontazione	2 %	2 %
	Altri collaboratori	1 %	1 %
	TOTALE	40 %	48 %

Gli importi potranno essere liquidati secondo le seguenti modalità e tempistica:

1. Ad avvenuta approvazione progetto esecutivo con preventiva acquisizione di preventivi nullamosta, pareri, assensi e previa attestazione di cantierabilità da parte del RUP e, ovviamente, previa certezza della copertura finanziaria dell'opera progettata, si potranno liquidare, rispetto alla "TABELLA A" le seguenti aliquote:

MACRO STRUTTURA	PERC.
Ufficio del RUP	30 %
Ufficio Progettazione	50 %

2. Ad avvenuta consegna dei lavori: si potranno liquidare, rispetto alla "TABELLA A" le seguenti aliquote:

MACRO STRUTTURA	PERC.
Ufficio del RUP	15 %
Ufficio Progettazione	50 %

3. Ad ogni redazione ed approvazione di stato avanzamento lavori (SAL), in aggiunta alle aliquote di cui sopra si potranno liquidare, rispetto alla "TABELLA A" le seguenti aliquote:

MACRO STRUTTURA	PERC.
Ufficio del RUP	Importo (Sal-Salpreced.) / (Imp. contr. + atti agg.) X 80 %
Ufficio Direzione Lavori	Importo (Sal-Salpreced.) / (Imp. contr. +atti agg.) X 100 %
Organo Collaudo	100 %

4. All'approvazione e liquidazione del conto finale/atti di collaudo: si potranno liquidare, rispetto alla "TABELLA A" le seguenti aliquote:

MACRO STRUTTURA	PERC.
Ufficio del RUP	saldo
Ufficio Direzione Lavori	saldo
Organo Collaudo	100 %

Le percentuali indicate nella TABELLA A sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale (%)
fino a euro 100.000,00	2,00
da euro 100.000,01 fino a euro 200.000,00	1,95
da euro 200.000,01 fino a euro 400.000,00	1,90
da euro 400.000,01 fino a euro 800.000,00	1,85
oltre 800.000,01	1,80

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

In coerenza con una serie di interpretazioni della giurisprudenza (*Corte dei Conti ex multis CdC, Sezione Emilia Romagna, Del. 120/2020*) sarà possibile l'erogazione degli incentivi in caso di adesione a convenzione quadro, dietro verifica da parte del RUP di avvenuta nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto e della particolare complessità del servizio.

Saranno incentivabili, ovviamente, solo alcune delle figure di cui al presente regolamento, poiché le fasi di gara non saranno state espletate dall'Ente.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA B

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del Progetto	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
Redazione del progetto/Relazione descrittiva - (livello unico)	15
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale Direttore Operativo	30
Regolare esecuzione - Verifica Conformità	5
TOTALE	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (*da effettuare*) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in TABELLA A e B. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (*tempi*) e l'economicità (*costi*) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure congiunte (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Ove sono ammessi incarichi collegiali tra personale esterno e personale interno, all'atto della nomina si indicherà la percentuale di partecipazione per il personale interno e quindi la percentuale di ripartizione dell'aliquota della TABELLA A o B.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Quindi gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche ad esclusione dei progetti PNRR e PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del

Codice, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale (*Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia*).

Qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi sarà l'aliquota prevista per l'attività incentivata come da TABELLA A e B.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, e dell'art. 121 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "C".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "C".

TABELLA C		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	15%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20%

Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo

Ai fini della liquidazione il soggetto dirigente/responsabile predisponde un elenco/scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare.

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle mansioni svolte riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell’incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell’anno di competenza.

Art. 19 – Informazione e confronto

Il Settore/Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 - Contrattazione Decentrata

Il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 10/05/2024.

Art. 21 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente riportato si farà riferimento alle norme vigenti, al momento degli affidamenti di incarico in tema di esecuzione LL.PP. (“Codice”), di tariffe Professionali, nonché in materia di esercizio delle professioni tecniche.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività svolte in riferimento alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati o siano stati inviati gli inviti a presentare offerte, ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 23/2023, entrato in vigore dal 01/07/2023.

Per gli interventi in corso, ricadenti nella previgente legislazione (D. Lgs. 50/2016), si applica il regolamento precedente approvato con Delibera del Presidente n. 65 del 01/03/2018.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.